



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 858Reg.Sent

La Corte di Appello di Firenze

N° 4607/2013 Reg.Gen.

Sezione II Penale, composta dai Magistrati:

N° 11298/2008 N.R.

1. ... *Ammeze* Dott. *ma Angela*Presidente
2. ... *Cammi Pao* Dott. *ma Maria*Consigliere
3. ... *Boscherini* Dott. *Federico* Consigliere

N°Camp.Pen

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. *ma Angela* sentiti

SENTENZA

il Procuratore Generale, l'appellante e i
difensor. [redacted]

In data *4.3.2015*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Lì,

Fatte schede e
comunicazione elettorale

Nel procedimento penale nei confronti di:

Il Cancelliere

Lì,

Trasmesso estratto
sentenza alla Procura Gen.

Sede e Questura

di.....

Il Cancelliere

ATE
DADA

PROSCUTTE

[REDACTED]

IMPUTATI

Per i reati di cui agli artt. (vedi foglio allegato n. 1)

APPELLANTI

Gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di FIRENZE in data 14.01.2013, che, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiarava [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] colpevoli del reato loro ascritto di cui agli artt. 81 cpv 609 bis comma 2 n. 1 e 609 octies comma 1 e 2 c.p., esclusa la contestata aggravante e, con attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la loro custodia cautelare.

Visto l'art. 29 e 609 nonies comma 1 n. 2 c.p. dichiarava per la durata di anni cinque, l'interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici attinenti alla curatela e alla tutela di [REDACTED]

[REDACTED]

Visti gli artt. 538-540 c.p.p. condannava [REDACTED]

[REDACTED] in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili [REDACTED] e COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco da liquidarsi in separata sede, assegnandosi frattanto alla parte civile [REDACTED] una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 20.000,00.

Visti gli artt. 541 c.p.p., 12-14 del Regolamento 1 agosto 2012 del Ministro della Giustizia e la tabella B allo stesso allegata, 110 D.P.R. n. 115/2002

...D'APPELLI

condannava inoltre

[redacted]
[redacted] alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione e difesa che liquidava in euro 6.435,00, oltre IVA e CAP come per legge, quanto a [redacted] disponendone il pagamento in favore dello Stato, e in euro 3.510,00 quanto al Comune di Firenze in persona del Sindaco.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolveva

[redacted]
[redacted] dal reato loro ascritto di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis comma 1 e 609 octies commi 1 e 2 c.p. perché il fatto non sussiste e [redacted]
[redacted] dal reato ascrittogli di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis comma 2 n. 1 e 609 octies comma 1 e 2 c.p. per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, liquidava al difensore di

[redacted] l'onorario di euro 5.265,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Visto l'art. 544 comma 2 c.p.p., indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.



DE D'APPEL

IMPUTATI

dei reati di cui agli artt. 609 bis 1° e 2° c. n. 1 c.p., 609 ter n. 2 c.p., 609 octies c.p., 81 cpv c.p., 110 c.p., per avere partecipato singolarmente, ed anche in concorso tra loro, ad atti di violenza sessuale di gruppo, costituiti inizialmente in palpeggiamenti nelle parti intime della persona offesa [redacted] ed ancora nei seguenti atti: dopo avere bloccato ed immobilizzato la vittima e quindi trascinata in luogo appartato ed isolato sempre nella zona della Fortezza da Basso e quindi all'interno di una autovettura nella loro disponibilità ove veniva costretta, sempre con violenza fisica e con atteggiamenti pesantemente intimidatori, a sdraiarsi sul sedile posteriore della stessa, ove essi, ed in particolare anche l'intero gruppo, realizzavano rapporti sessuali completi con penetrazione nella vagina, rapporti orali, ed altri atti di natura sessuale, quali morsi ai seni e agli organi genitali della ragazza, tenendola sempre immobilizzata ed allargandole con forza gli arti inferiori con l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 c.p., avendo fatto ingerire in precedenza alla persona offesa bevande alcoliche ed abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della p.o. al momento del fatto ed avendo agito in tutte queste specifiche circostanze contro la volontà (espressa o anche solo tacita) della vittima.

Fatti avvenuti in Firenze nella notte del 26.7.2008 (querela presentata il 30.7.2008) e riuniti tra sé dal vincolo della continuazione.

h

11/11/11

Le parti hanno concluso:

il PG chiede la conferma della sentenza di primo grado

la Parte Civile per Comune di Firenze, insiste per la conferma e deposita note scritte

la Parte Civile per [redacted] chiede la conferma e deposita note scritte

Le Difese insistono per l'assoluzione e si riportano ai rispettivi motivi di appello

FATTO e DIRITTO

1) Con sentenza del Tribunale di Firenze del 14/1/2013 [redacted]

[redacted] venivano condannati alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo in danno di [redacted] che immobilizzavano e trascinavano in luogo appartato e poi in una autovettura, costringendola a sdraiarsi sul sedile posteriore e ad avere rapporti sessuali con tutti, sia vaginali che orali, esclusa l'aggravante di avere commesso il fatto con l'uso di bevande alcoliche, ed abusando invece delle di lei condizioni di inferiorità fisica e psichica.

I medesimi venivano invece assolti dal medesimo reato commesso con violenza e minaccia ai sensi del primo comma dell'art. 609 bis cp perchè il fatto non sussiste e [redacted]

[redacted] da entrambe le imputazioni per non aver commesso il fatto.

Seguivano per i condannati le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte offesa e del Comune di Firenze, anch'esso costituito parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale per la prima nella misura di € 20.000.

2) Il Collegio partiva dalla premessa che imputati e parte offesa ammettevano il prolungato rapporto sessuale di gruppo che per i primi si fondava sul consenso prestato in modo esplicito e per la seconda invece attraverso violenza ed abuso delle condizioni di inferiorità psicofisica. I primi inoltre negavano la partecipazione dello [redacted] alla vicenda, che era iniziata all'interno della Fortezza da Basso dove la [redacted] si era recata in bici, e poi era culminata nella autovettura [redacted] all'uscita dalle mura fortificate. Sulla collocazione di tale auto la parte offesa non concordava con gli imputati, i quali riferivano di un rapporto sessuale iniziato già mentre percorrevano la strada che va dalla Fortezza alla vicina piazza e poi continuato in auto sia mentre questa si spostava che quando poi sostava in un piazzale adiacente il locale pubblico denominato "Strizzi Garden".

Alcune telefonate poi localizzate attraverso l'esame delle celle apparivano rilevanti per focalizzare la presenza della [redacted] e dei prevenuti nei pressi della Fortezza.

3) Il Tribunale esaminava la versione della parte offesa, all'epoca 22enne, che dopo un rapporto omosessuale durato un paio di anni ed una convivenza con [redacted] aveva conosciuto nel mondo dell'Accademia di Arte il [redacted] col quale aveva instaurato un rapporto di amicizia e stima senza alcuna implicazione sentimentale, ed aveva collaborato ad un film del tipo "splatter" da costui diretto in cui recitava la parte di una prostituta, con scene di sevizie, violenze e perversione. Le riprese del film si erano svolte da marzo ad aprile ed a giugno la ragazza cercava il [redacted] per chiedere il saldo del compenso pattuito di 300 euro; nel frattempo si era lasciata col [redacted], [redacted] e si era fatta ospitare da un'amica per un mese.

Dunque il 5 giugno la ragazza si incontrava col [redacted] che era insieme agli amici [redacted] ed a loro si univa lo [redacted] e mentre passeggiavano in centro la [redacted] si confidava col primo circa la rottura del suo rapporto col [redacted] e costui la baciava improvvisamente e poi con lei aveva un rapporto sessuale estemporaneo all'aperto, in una viuzza vicino piazza S. Croce, sebbene egli fosse legato da tempo ad una ragazza da lei conosciuta. Anche con lo [redacted] successivamente la parte offesa aveva un rapporto sessuale occasionale in casa di lui, mentre a metà giugno cominciava una relazione con [redacted] anch'egli incontrato all'Accademia.

A seguito dunque dell'invito del [redacted] il 26 luglio 2008 la [redacted] si recava con la propria bicicletta in Fortezza dove vi era la manifestazione Firenze in Fiera e raggiungeva il gruppo di amici di costui, lasciando il fidanzato [redacted] che non stava bene, a casa. Lì avevano bevuto insieme e partecipato al gioco del toro meccanico, che consisteva nel cavalcarlo come in un rodeo, nel fare ciò

strando al di sotto della minigonna un paio di slip rossi. Durante la serata ad un certo punto lo [redacted] che lavorava al bar l'aveva presa per un braccio e portata in un bagno dove aveva preteso un rapporto orale che lei raccontava di aver subito con disgusto. Quindi era tornata in pista a ballare, già provata da una serie di "shottini" che aveva bevuto, precisando che a seguito di un episodio avvenuto a [redacted] con un ragazzo [redacted] - che l'aveva costretta a bere - l'alcool le procurava subito un effetto negativo, e di questo il [redacted] era a conoscenza in quanto ne avevano parlato durante le riprese del film. Allusioni e strusciamenti da parte del gruppo durante il ballo venivano da lei accettati in un clima di allegria, senza che lei avvertisse pericolo, dopodichè, tornato il [redacted] dall'accompagnamento della fidanzata al parcheggio del ciclomotore, il gruppo si ricompattava uscendo dalla Fortezza e siccome lei non si reggeva in piedi, veniva sorretta da due di loro, mentre gli altri la palpeggiavano davanti, mettendole le mani all'interno della maglietta e nelle mutande. Una volta fuori dalla Fortezza lei pensava di essere accompagnata verso la bicicletta ed invece veniva sospinta contro un muro ed ancora palpeggiata, mentre cercava di ribellarsi ed anche di scappare, non riuscendo in quanto malferma sulle gambe. Dopo succhiotti e leccamenti da parte di tutti, il [redacted] invitava i compagni a spostarsi, in quanto troppo visibili per la gente in uscita, e quindi il gruppo la trascinava in una macchina dove sul sedile posteriore la violentavano a turno, mordendole i seni ed i genitali e tenendole aperte le gambe per forza, ed eiaculandole anche in bocca. La ragazza ricordava bene l'odore di sperma che si avvertiva nell'auto ed il particolare di un ragazzo del gruppo che le sedeva in faccia e lei si sentiva in balia della corrente, incapace di reagire, fino a che ad un certo punto si era divincolata e prendendo forza era riuscita ad infilarsi le scarpe ed a scappare, ritrovandosi in un posto diverso, una piazza alberata costeggiata da un fiume, che con la polizia ha riconosciuto essere vicina a Via Cosseria, cioè Piazza Costituzione. Da lì, indossate scarpe e mutande e recuperata la borsa, prendeva a correre, raggiungendo il luogo ove aveva lasciato la bicicletta e ricevendo nel frattempo la telefonata del [redacted] preoccupato di non averla vista tornare. Piangendo gli riferiva l'accaduto e dolorante tornava a casa intorno alle 4,15, raccontandogli ulteriori particolari ed i nomi di alcuni degli aggressori.

Dai tabulati risultavano le telefonate intercorse tra i due alle 4,07, alle 4,08 ed alle 4,24.

Il giorno dopo la [redacted] si rivolgeva al centro antiviolenza dell'ospedale Careggi, accompagnata dalla madre, dall'amica [redacted] e dal [redacted] veniva visitata e refertata e successivamente presentava denuncia, a seguito di colloqui con il legale cui si era rivolta. Dalle foto della serata pubblicate via web venivano quindi identificati tutti i partecipanti allo stupro, mentre il [redacted] a seguito delle vacanze estive nel proprio paese di origine in [redacted] decideva, probabilmente influenzato dai genitori, di interrompere la relazione in quanto la situazione era troppo pesante per lui.

Rivoltasi al centro Artemisia la ragazza veniva seguita psicologicamente ed accogliendo l'invito di un'amica si recava poi in [redacted] per un laboratorio di arte, per evitare di incontrare i ragazzi che aveva denunciato, [redacted]

[redacted] Ad agosto mentre era all'estero la parte civile raccontava di aver avuto una crisi di panico e tornando in Italia aveva cominciato a frequentare il centro Artemisia, con cure psichiatriche che però non le avevano risolto i suoi problemi emotivi, di equilibrio psico-fisico e di rendimento scolastico, trasferendosi infine a [redacted] dove attualmente risiede.

4) Il Tribunale analizzava poi tutte le testimonianze di contorno, dall'amico [redacted] ai conoscenti [redacted] che sapevano dei film "splatter" girati dal [redacted] e frequentavano anch'essi i corsi dell'accademia del teatro. Il [redacted] confermava quel rapporto occasionale col [redacted] che la [redacted] le aveva confidato, aggiungendo che costei non reggeva l'alcol né beveva. Il [redacted] riferiva di aver convissuto per poco più di un anno con la parte offesa, che era fragile e si appoggiava a lui in quanto bisognosa di protezione, e che in due occasioni di feste si era ubriacata ed aveva avuto conati di vomito, mentre le altre testimonianze parevano al Collegio di scarso rilievo, a rinforzo solo dell'episodio di sesso orale avvenuto tra [redacted] e la [redacted] per strada e del carattere disinibito ed eccentrico di costei, volto ad attirare l'attenzione degli uomini.

Dunque pacificamente la sera dei fatti il gruppo aveva cenato a casa del [redacted] per poi recarsi in Fortezza dove doveva essere raggiunto dalla [redacted] ritenuta sessualmente disponibile sulla scorta dell'episodio appena citato, per cui il [redacted] aveva informato i suoi amici dell'intento di "combinare

qualcosa". In proposito la teste [redacted] compagna di scuola dei ragazzi, raccontava dell'incontro in Fortezza col gruppo e della [redacted] che aveva preso a bere bicchierini di rum e vodka e poi si era appartata in bagno con lo [redacted] dove avevano fatto sesso orale, e successivamente la ragazza aveva ballato strusciandosi agli altri e dando l'idea di divertirsi, mentre nessuno l'aveva costretta a bere; infine la stessa [redacted] si faceva accompagnare dal [redacted] all'uscita dalla Fortezza intorno all'1,30.

Anche [redacted] si ritrovava col gruppo ed aveva notato che tutti bevevano, mentre rifiutava di salire sul toro meccanico in quanto provocava allusioni di tipo sessuale sugli astanti, e quindi alla fine si era allontanata col motorino perché non gradiva quel clima equivocamente euforico.

La teste [redacted], fidanzata del [redacted] dal dicembre 2007 al maggio 2009 e frequentante l'accademia, si era recata con costui alla festa in Fortezza ed aveva visto la [redacted] sul toro meccanico, mentre al microfono della giostra si alludeva alle sue mutande rosse; aggiungeva di aver bevuto tre shottini di tequila offerti da qualcuno al banco del bar e di aver saputo del sesso orale praticato allo [redacted] da costei nel bagno, mentre alla fine il [redacted] l'aveva accompagnata all'uscita e poi era rimasto lì in attesa degli amici, in quanto non lo avevano fatto più rientrare in Fortezza. Dopo l'accaduto la [redacted] aveva rivisto ad una festa del 1° novembre 2008 alla facoltà di lettere la [redacted] che ad un certo punto veniva portata fuori a braccia, ubriaca, e distesa su una panchina, mentre il [redacted] durante il periodo degli arresti domiciliari le aveva confidato i particolari della serata di sesso collettivo in cui tutti avevano ceduto all'istinto in un momento di superficialità, per poi riaccompagnare la [redacted] alla bicicletta.

I particolari dell'uscita del gruppo dalla Fortezza venivano riferiti da un dipendente addetto al controllo sul deflusso del pubblico, [redacted] in quanto sentito in questura dopo i fatti: infatti costui aveva notato la anomala situazione di un gruppo di ragazzi che stava accompagnando a braccia una ragazza che non si reggeva in piedi toccandola e palpeggiandola ed alle sue rimostranze uno di loro gli aveva risposto " se l'è maiala..." o qualcosa del genere, mentre nel frattempo un altro aveva urinato sulla porta esterna della Fortezza, per cui venivano tutti allontanati. La ragazza gli era apparsa ubriaca ed arrendevole, così come al collega [redacted] che descriveva la medesima situazione e lo stato di alterazione della ragazza, che appariva non lucida, anche se la situazione, di per sé sgradevole, non appariva di pericolo imminente.

Significativa la testimonianza di [redacted] che era in Fortezza con amici e che aveva notato per tutta la serata quella ragazza che aveva dato spettacolo ballando e cavalcando il toro meccanico ed aveva bevuto molto, dopodiché aveva seguito il gruppo uscendo dalla Fortezza in quanto preoccupata, vedendo che tutti insieme la sorreggevano e la palpeggiavano e lei ad un certo punto esclamava " no basta, lasciatemi stare ". A quel punto la [redacted] si intrometteva domandando direttamente alla coetanea se avesse avuto bisogno di qualcosa e uno del gruppo sgarbatamente le chiedeva se fosse stata della lega antistupro, quindi la ragazza interpellata, pur apparendo assente e malferma sulle gambe, le rispondeva che erano compagni di università e che la stavano accompagnando alla bicicletta aggiungendo testualmente " è colpa mia perché sono passata da essere lesbica a etero " col successivo commento dei ragazzi " meglio per noi, ce n'è di più per noi".

Analogo racconto quello degli amici del gruppo della [redacted] che avevano notato già durante la festa gli atteggiamenti lascivi del gruppo intorno alla giovane, che non appariva lucida.

La teste [redacted] amica della [redacted] riferiva della telefonata con cui costei intorno alle 13 del 26 luglio le raccontava l'accaduto volendo reagire in qualche maniera, mentre il suo ragazzo [redacted] voleva vendicarsi direttamente col [redacted] a lei la parte offesa precisava di essere tornata dopo lo stupro da sola alla bicicletta attraversando un ponte su un fiume e che in macchina mentre veniva violentata qualcuno col cellulare misurava il tempo dei rapporti.

Il [redacted] confermava di essere rimasto in casa e di avere chiamato la [redacted] intorno alle 4 una prima volta, udendo il rumore della catena della bicicletta ed una seconda volta subito dopo, sentendola in lacrime che gli parlava di suicidio, raccontandogli sommariamente l'accaduto e confermando di tornare a casa "con grande dolore". La vide entrare quindi tutta scarmigliata con i vestiti stropicciati e segni sulle braccia e graffi e lividi sulle gambe e sul sedere, nonché arrossamenti nelle

arti intime. Il [] e lo [] avevano poi telefonato un paio di volte, inviando anche sms a cui lei non aveva risposto, mentre il [] riusciva a parlare con lo [] che replicava di essere estraneo ai fatti; a lui la [] aveva anche attribuito un tentativo di penetrazione anale (mentre erano in macchina) non riuscito perché insufficiente l'erezione. Dopo i fatti il [] era andato con lei a Mirabilandia per distrarla ma poiché le erano subentrati dei forti dolori la aveva accompagnata in ospedale, mentre successivamente non erano più riusciti ad avere rapporti sessuali, in quanto lei sosteneva di sentirsi male e che il contatto fisico le dava fastidio. Dopo l'estate che lui aveva trascorso in famiglia, tornando in [] la relazione si era interrotta definitivamente, non sentendosi lui in grado di impegnarsi ulteriormente in quella pesante situazione.

Il teste [] riferiva di un appuntamento a richiesta della [] con lei ed il [] che ipotizzava una reazione ritorsiva violenta nei confronti del "capobranco" []

Al Pronto Soccorso poi interveniva la ginecologa [] che trascriveva e poi correggeva il referto, in quanto inizialmente la vittima adduceva di essere stata riportata alla sua bicicletta mentre dopo si correggeva riferendo di essere ritornata da sola alla sua bicicletta e da lì a casa. Anche la specializzanda [] sintetizzava il racconto della [] che le appariva lucida ed avvilita, turbata ma non in stato di shock, e che dopo un'ora circa le aveva fatto correggere la frase succitata nel referto.

Il dirigente della questura [] riferiva del fermo operato il 31 luglio successivo ai fatti, dal momento che la notizia era stata già divulgata dalla stampa e dalla televisione, procedendo alla ricognizione dei luoghi e dell'auto del []

La psicoterapeuta [] del centro Artemisia raccontava della [] che appariva agitata, ansiosa, faceva fatica a parlare e stava molto male, in quanto si sentiva tradita dall'amico di cui si fidava, avendo degli incubi notturni e sentendosi terrorizzata a camminare da sola per strada; le aveva riferito di essere andata all'appuntamento in quanto attratta dalla promessa del saldo di un compenso per la parte avuta in un film e che aveva bevuto molto, mentre era nel contempo abbattuta per la grave malattia della madre ed erano stati a quel punto necessari interventi anche farmacologici oltre alla terapia psichiatrica.

5) Differente la versione degli imputati che delineavano un contesto completamente diverso in cui la [] appariva spregiudicata e provocante, sensuale e disinibita, con forme procaci che non nascondeva, eccitandoli al sesso di gruppo. In particolare il [] adduceva che il rapporto con lei era connotato da attrazione fisica e che quando si erano recati insieme in S. Croce era stata lei a richiedere il rapporto sessuale per strada, consistito in una penetrazione vaginale da tergo e poi nella eiaculazione in bocca su richiesta di lei. Quindi la notte del 26 luglio lei si era portata all'appuntamento per proporgli di collaborare ad un testo teatrale, ed aveva lasciato a casa il suo ragazzo in quanto era malato; all'uscita dalla Fortezza gli era andata incontro sussurrandogli all'orecchio che voleva "essere scopata" da tutti quanti. Il coimputato [] confermava che la [] si era mostrata disponibile e sia con lui che col [] vi erano stati tocamenti e reciproci e palpeggiamenti ed uscendo lei stessa aveva fatto la richiesta di "essere scopata" da tutti in quanto era tornata ad essere eterosessuale, proponendo di andare in un posto più appartato.

Anche [] confermava il clima euforico e che la [] ballava attaccata a due ragazzi e tutti erano allegri ma non ubriachi.

[] confermava l'incontro in centro durante il quale si era verificato l'episodio in S. Croce, così come aveva appreso dallo [] durante la festa in Fortezza del rapporto orale in bagno e del fatto che la [] era sessualmente scatenata, così come aveva capito che le profferte di sesso di gruppo da parte sua erano reali. Il coimputato [] parlava del programma fatto a cena dal [] in cui il [] aveva accennato alla amica come di una disponibile che girava con i profilattici in borsetta e che per tutta la serata in Fortezza costei aveva effettivamente provocato ballando e sedendosi a turno sulle cosce di ciascuno, esprimendosi con frasi volgari e chiedendo alla fine di "essere scopata" da tutti.

L'imputato [] confermava che il saldo dei 50 euro per il film era già avvenuto a casa della [] in zona [] prima della passeggiata in centro, e che la sera del fatto avevano tutti bevuto vino e birra anche in macchina e "shottini" di tequila in Fortezza, mentre la [] era

sciampata in un cespuglio mentre uscivano, ma ridendo, per cui era tranquilla, alticcia ed allegra insieme, come tutto il resto del gruppo.

Dunque stando al racconto di tutti gli imputati, la [REDACTED] aveva iniziato gli approcci sessuali già a ridosso del muro della ferrovia, e quindi il gruppo si era recato a piedi laddove era posteggiata la [REDACTED] ed una volta all'interno avevano intrapreso vari rapporti atti sessuali che la ragazza incoraggiava, e nel mentre con la macchina decidevano di recarsi allo Strizzi Garden per parcheggiarla nei pressi del chiosco, che però trovavano chiuso. La [REDACTED] praticava a tutti sesso orale mentre veniva masturbata e chiedeva al [REDACTED] messa a cavalcioni, di essere penetrata analmente; nessuno raggiungeva l'orgasmo ed alla fine l'esperienza si rivelava deludente e la ragazza si rivestiva e tentava di allontanarsi. [REDACTED] la rincorreva e la convinceva a farsi accompagnare alla bicicletta, mentre in auto continuavano le effusioni ed i toccamenti, e la [REDACTED] scambiava con tutti quelli che non l'avevano il numero di cellulare, salutandoli singolarmente con un bacio sulla bocca. Il [REDACTED] uscendo poi dal parcheggio con la propria auto si accorgeva della ragazza che era intenta a telefonare e la udiva dire di essere stata drogata e stuprata; aggiungeva che in precedenza il [REDACTED] alla guida della [REDACTED] non era stato particolarmente lucido, tanto che aveva rischiato di provocare un incidente.

Il teste [REDACTED] amico di quest'ultimo riferiva di una telefonata curiosa che aveva ricevuto intorno alle 12,30 del 26 luglio quando gli raccontava la cosa incredibile che gli era successa la notte prima e lo stesso racconto veniva riportato da [REDACTED] amico di [REDACTED] che gli aveva descritto quella ragazza disinibita e provocante. Di [REDACTED] erano poi le tracce di sperma rinvenute nell'auto, da ricondurre a sua detta ai toccamenti lungo il tragitto verso lo Strizzi Garden a Novoli.

6) Il Collegio, sottolineando come la testimonianza della persona offesa in sé non potesse considerarsi esaustiva, dal momento che nel suo racconto si rinvenivano lacune rilevanti, come per esempio la dimenticanza dell'incontro con la [REDACTED] riportato sia alla [REDACTED] che al [REDACTED] non sottovalutava il carattere esuberante e disinibito della parte offesa, che col [REDACTED] non aveva una relazione stabile o di completa condivisione e che usciva dalla rottura di altro rapporto sentimentale col [REDACTED] né ometteva di considerare le eventuali esibizioni e provocazioni allusive della stessa parte offesa durante la serata, nonché il suo abbigliamento succinto, il che non poteva di per sé considerarsi tacito consenso al rapporto sessuale di gruppo. A conferma invece del suo dissenso vi erano le dichiarazioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che avevano osservato il gruppo uscire dalla Fortezza, con parziale riscontro in quelle di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Dunque a prescindere dalla posizione dello [REDACTED], che la [REDACTED] assumeva essere salito nell'auto con gli altri ed invece risultava essere rimasto in Fortezza, la credibilità della querelante appariva al Collegio salda, se pure frazionata e non più tale per il prosieguo del racconto. Infatti dalle telefonate e dalle celle intercettate si comprendeva come il [REDACTED] e lo [REDACTED] non fossero insieme all'uscita dalla Fortezza, in quanto costui era rimasto al lavoro, circostanza confermata non solo dai coimputati ma dalle indagini difensive relative alle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] nonché dal messaggio di risposta dell'imputato che il giorno dopo rimarcava al [REDACTED] che di lui si preoccupava - di essere rimasto sul luogo di lavoro e di non voler sapere più niente della vicenda.

Inoltre per il Collegio la certificazione del centro antiviolenza di Careggi non denotava una intensità di lesioni e violenze così come descritte dalla parte lesa, tenendo conto che l'attività sessuale esplicita in auto, dato l'abitacolo ristretto e scomodo, poteva comportare in sé lividi o graffi comunque. Invece l'assenza di lesioni alle pareti vaginali come refertata dalle ginecologhe poteva essere dipesa dalla mancata o parziale erezione, non escludendo l'ipotesi accusatoria, mentre non era particolarmente indicativo l'arrossamento delle piccole labbra. Inoltre nonostante la non pulizia del cavo orale, il tampone nelle 12 ore successive dava risultati negativi sulle tracce di liquido seminale. Infine il disturbo post traumatico da stress diagnosticato e la prostrazione della [REDACTED] per il Collegio potevano derivare sia da pratiche di gruppo non consenzienti che consenzienti soprattutto se da parte di persona alla prima esperienza del genere. Quanto ai tamponi negativi, sia orali che anali e vaginali, l'odore forte di sperma di cui parlava la [REDACTED] suscitava non poche

perplexità, mentre le tracce di sperma sulla sua maglietta erano le uniche ritrovate, riferibili al solo [redacted] e non agli altri coimputati. Quanto alla presenza dell'auto in Via Mariti, le celle telefoniche la confermavano, a riprova della veridicità di quanto assunto da tutti gli imputati sullo spostamento della macchina dalla Fortezza, per cui in tal senso la persona offesa non appariva attendibile quando assumeva di essere ritornata da sola alla bicicletta e non di esservi stata riportata con l'auto. Trattasi invero di una distanza di alcuni chilometri che non avrebbe potuto percorrere a piedi in quello stato di prostrazione ed agitazione, mentre verosimilmente erano stati gli stessi imputati a riaccompagnarla alla bici, cosa che evidentemente a lei non faceva comodo ammettere, dovendo plausibilmente spiegare come mai avesse accettato il passaggio in auto dopo lo stupro.

Dunque per il Tribunale non si trattava di una congettura ipotizzare che a cena a casa del [redacted] fosse balenata l'idea di trasgressione collettiva con la [redacted] dopo l'episodio "hard" in S. Croce e quello analogo in casa di [redacted] ed anche lo scabroso componimento rinvenuto all'interno della [redacted] sequestrata poteva verosimilmente riferirsi ad un morboso rapporto tra il [redacted] e la [redacted] anche se il primo in Fortezza era andato con la fidanzata. Dunque la serata aveva preso una piega più che goliardica, mentre all'uscita lo [redacted] non c'era ed il PM, non avendo contestato il precedente episodio della fellatio in bagno, aveva chiesto la sua assoluzione.

Invero la scena vista da [redacted] e [redacted] non aveva nulla di goliardico e la scarsa tolleranza all'alcol della persona offesa costituiva un falso problema, essendo le condizioni della [redacted] indiscutibilmente critiche all'uscita dalla Fortezza.

7) Non risultava invece provata per il Tribunale la presunta preordinazione, nel senso che non poteva arguirsi che le bevute degli shottini fossero finalizzate all'abuso sessuale. Accertato appariva il fatto che la [redacted] fosse ubriaca e malferma sulle gambe, portata a braccia ed incapace di autodeterminarsi come lapidariamente descritto dai due addetti alla sicurezza ("potevano fare qualsiasi cosa volevano di questa ragazza..."). I due testi si mostravano sicuramente affidabili e credibili, anche se, come la [redacted] avevano sottovalutato il problema, o avuto paura delle prevedibili reazioni, ovvero avevano dato la priorità alle mansioni cui erano addetti: in ogni caso avevano risposto subito all'appello recandosi in questura, e la [redacted] dal legale della [redacted], la quale ultima per il Tribunale presentava quindi una indubitabile inferiorità psicofisica che le impediva di esprimere un valido consenso, vivendo uno stato di obnubilamento e disorientamento dovuto a fenomeno patologico momentaneo e non permanente che prescinde dalla patologia mentale ma che comunque è idoneo a viziare il consenso.

8) Nessun problema poi sul concorso di tutti allo stupro di gruppo, indipendentemente dalla condotta di ciascuno se solo compiacente o anche sessualmente attiva, ferma restando la subdola opera di induzione intesa come sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, che soggiacendo diventa strumento di soddisfazione delle voglie sessuali dell'abusante.

9) Il Collegio escludeva, per evitare il prodursi di ne bis in idem sostanziale, la contestata aggravante dell'art. 609 ter comma 1 n. 1 (rectius n.2) cp e comunque, anche ad ammettere l'ubriachezza degli imputati nel momento di commissione del reato, avrebbe avuto rilievo la previsione dell'art. 92 cp.

10) La pena, considerando l'assenza di precedenti penali degli imputati ed il loro regolare habitat familiare e sociale, nonché lo stato di acculturamento, partiva da quella base di sei anni di reclusione, diminuita a 4 per le attenuanti generiche ed aumentata di sei mesi per la continuazione, con il pedissequo risarcimento nei confronti delle parti civili da determinare in separata sede; quanto al danno per il Comune di Firenze esso riguardava l'immagine della città in rapporto alla civile convivenza ed al rispetto per le donne, e quanto alla [redacted] non conoscendosi attività lavorativa o danni esistenziali, né disponendosi parametri per il danno biologico, comunque doveva essere demandato al Giudice civile. In ogni caso quantomeno la somma di € 20000 a titolo di provvisoria poteva essere liquidata a quest'ultima, unitamente alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in favore dello Stato per la [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concludeva il Collegio assolvendo tutti gli imputati dalla restante imputazione sub art. 609 bis comma 1 cp perchè il fatto non sussiste in relazione quindi all'uso di violenza o minaccia nello

§§§§§§§§

11) Si appellavano tutti gli imputati, quanto al [redacted] contestando la versione della [redacted] affetta da 29 menzogne puntigliosamente elencate: 1) quando ha detto di aver accettato l'invito di costui solo perché le aveva promesso un regalo, mentre per il Tribunale lei aveva accettato per distrarsi ed anche per possibilità di approcci sessuali 2) quando ha accettato di uscire non trattenuta dalle condizioni del fidanzato malato 3) quando è rimasta col gruppo nonostante nulla le fosse stato consegnato, nonostante l'eccesso di bevande alcoliche e nonostante il sesso con lo [redacted] in bagno 4) quando ha dichiarato di non ricordare di aver risposto alla [redacted] assicurandola mentre ne aveva parlato sia con la [redacted] che con il [redacted] 5) quando ha riferito della presenza tra gli stupratori dello [redacted] che invece era rimasto in Fortezza, come risulta dalle dichiarazioni di conferma di [redacted] e degli stessi imputati e dagli sms e dalle telefonate di costui nella notte con [redacted] ed [redacted] e dopo un giorno col [redacted] 6) manca un riscontro nelle certificazioni relativo alle modalità violente con cui sarebbe stata presa in macchina dai soggetti, come sottolineato anche dal Tribunale 7) mancano nell'auto tracce di liquido seminale del quale odore nauseabondo la [redacted] si ricorda, inesistenti anche nell'analisi dei tamponi orali, anali e vaginali, ad eccezione della maglietta di lei con tracce riconducibili al [redacted] oltre ad una traccia sulle mutandine priva di DNA 8) è errato il luogo della presunta violenza come ricostruito dalla vittima rispetto a quello descritto da tutti gli imputati. A tali falsità si aggiungono le menzogne riferite in dibattimento, quando la [redacted] dice 9) di aver accettato l'invito del [redacted] per ottenere il saldo dei 300 euro per il film girato con lui 10) che il [redacted] era malato per cui non gli aveva chiesto di andare con lei, cosa che lui non ricordava 11) di aver chiesto a lui di uscire con lei quella sera e le fu risposto di no, anche in ciò smentita dal [redacted] 12) di non reggere l'alcol smentita dall'ex fidanzato [redacted] da [redacted] e [redacted] 13) che gli imputati la facevano bere, smentita dalla [redacted] 14) che dopo i primi due shottini aveva perso il controllo tanto da non opporre resistenza allo [redacted] in bagno, mentre dopo era salita sul toro meccanico 15) di essere stata dissenziente rispetto al rapporto orale con lo [redacted] 16) di voler andare verso la bicicletta all'uscita dalla Fortezza ed invece di essere stata trascinata dalla parte opposta, mentre invece alla [redacted] aveva risposto che i ragazzi la stavano accompagnando alla bicicletta, quando in quel frangente ben avrebbe potuto chiedere aiuto anche ad altra gente che stava defluendo dalla Fortezza 17) di aver tentato di fuggire andando però nella direzione sbagliata mentre c'era ancora folla e qualcuno poteva intervenire in suo aiuto, né ha mai detto di essere stata minacciata dai ragazzi, in ogni caso se era ubriaca da non reggersi come racconta non avrebbe potuto fuggire 18) di aver avuto difficoltà a scappare perché aveva le scarpe con i tacchi invece indossava stivali senza tacchi 19) di essere scappata con i vestiti strappati 20) di essere stata fotografata con i cellulari dai violentatori, mentre nessuno dei telefonini sequestrati presentava tracce di foto o filmati 21) di non essere stata trasportata in auto fino allo Strizzi Bar 22) di essere fuggita dall'auto dopo essersi rivestita quando tale luogo era distante diversi chilometri dal parcheggio della sua bici 23) di essere tornata a piedi a tale parcheggio 24) di non esservi stata riaccompagnata in auto dagli imputati 25) di aver ottenuto la correzione in tal senso del referto medico n. 77 del Pronto Soccorso 26) di aver avuto paura di uscire nei giorni successivi perché temeva di incontrare gli imputati e di aver saputo del loro arresto solo al rientro dalla [redacted] avvenuto a fine agosto quando invece il [redacted] raccontava di averlo appreso con lei il 1° agosto dal televideo ed alla psicologa [redacted] lei stessa il 4 agosto confermava tale circostanza 27) di aver avuto crisi di pianto al Pronto Soccorso di Careggi quando la dott.sa [redacted] la descriveva come molto lucida e precisa e non piangente 28) di aver provato a chiamare il [redacted] dal proprio cellulare una volta uscita dall'auto mentre i tabulati non confermavano tale dato 29) che il gruppo si era spostato dal primo al secondo luogo utilizzando 2 auto, ribattendo alle obiezioni che non si ricordava precisamente ma che 8 persone di cui una distesa non potevano stare in una sola auto (ciò precisava in sede di integrazione della denuncia).

Altre incongruenze rilevate dalla difesa attengono al fatto che la parte offesa tornata a casa non si lavava neppure i denti e rimaneva con quell'odore per lei nauseabondo fino al mattino; peraltro nel suo racconto mai riferiva di aver manifestato il proprio dissenso durante le violenze del gruppo. Il

CORTA

tutto a conferma delle menzogne riportate dalla denunciante per rendere credibile, a detta dell'appellante, la calunnia nei confronti di tutti gli imputati.

Quanto alla motivazione del Tribunale in proposito, la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa appariva contraddittoria ed erronea alla luce della inattendibilità del racconto della [redacted] macroscopicamente menzognero, come dettagliatamente analizzato con le 29 incongruenze estrapolate.

Nemmeno i testi [redacted] e [redacted] fornivano un riscontro alla versione della denunciante, dal momento che la prima aveva ricevuto da costei (che si era "connessa") risposte rassicuranti anzi si sentiva dire " è colpa mia perché sono passata da essere lesbica a etero ", così prefigurando una successiva esperienza sessuale. Dunque la [redacted] si era tranquillizzata tornando dai suoi amici e poi aveva risposto che la [redacted] intorno aveva 7 ragazzi ,mentre invece pacificamente lo [redacted] non era con loro, evidentemente influenzata da pregiudizi relativamente ai soggetti già segnalati dalla stampa. Quanto alle testimonianze di [redacted] e [redacted] identiche- a conferma del condizionamento reciproco- comunque essi riferivano di impressioni e di non saper giudicare se la ragazza fosse ubriaca. Così come contraddittorie si prospettavano le conclusioni del Tribunale alla luce della testimonianza del [redacted] amico della [redacted] che aveva una diversa opinione sull'intervento di costei in difesa della ragazza, per cui in definitiva per l'appellante veniva meno qualsiasi prova della incapacità psicofisica della [redacted] la sera dei fatti, al fine di prestare un valido consenso.

A proposito di tale stato psico-fisico, la Difesa adduceva che il dibattimento non aveva evidenziato la asserita inferiorità fisica sulla base di quanto dalla [redacted] posto in atto durante la festa in Fortezza (toro meccanico), mentre quella psichica veniva smentita dalla stessa [redacted] alla quale la prima rispondeva a tono, e prima ancora telefonava al [redacted] esattamente alle 2,16, parlandogli per 33 secondi all'uscita dalla Fortezza, evidentemente per ricompattare il gruppo. Anche la teste [redacted] smentiva di averla vista ubriaca, mentre asseriva che la vedeva semplicemente divertirsi, avendo bevuto non più di un paio di shottini e comunque la consulenza tossicologica espletata conduceva alla conclusione che anche 7 shottini assunti non darebbero nel sangue una concentrazione di alcol superiore a gr 1,07, percentuale che anzi all'uscita dalla Fortezza doveva essere già diminuita a gr. 0,8, non rientrando in alcuna fascia di ubriachezza o di alterazione da alcol (i valori limite partono da 1 gr ed arrivano a 2,5gr).

Anche le sentenze citate dal Tribunale sull'argomento in realtà richiedono a proposito dell'induzione un comportamento positivo del soggetto agente, mentre quanto all'abuso delle condizioni psicofisiche, un doloso sfruttamento da parte di costui, laddove nel caso di specie non vi era stata alcuna strumentalizzazione da parte del gruppo in danno della [redacted] al fine di persuaderla a cedere.

Nè il tribunale aveva dato una spiegazione sulle macroscopiche bugie raccontate dalla [redacted] al fine di dissimulare ciò di cui si era pentita, provando vergogna, a cominciare dalla presenza dello [redacted] in macchina, dalla parte del guidatore, con un cappello e la camicia nera, circostanza assolutamente non veritiera, evidentemente ricomprendendolo nel gruppo per il precedente episodio del bagno.

Invece le dichiarazioni degli imputati avrebbero meritato maggiore considerazione, secondo l'appellante, avendo dato tutti le medesime spiegazioni in sede di interrogatorio di garanzia, senza aver mai comunicato prima tra loro, e riconoscendo il rapporto sessuale consensuale avuto con la [redacted] senza nascondere.

Quanto all'elemento soggettivo, il [redacted] doveva andare assolto in quanto essendo anch'egli alticcio ed euforico non aveva percepito alcuna inferiorità della [redacted] che precedentemente aveva dato spettacolo dando quindi l'impressione di essere disponibile anche dopo, dal momento che la stessa ragazza anche nella macchina non aveva manifestato alcun dissenso, tanto che proprio lei descriveva i ragazzi come stupiti della sua opposta reazione quando riusciva a liberarsi e ad uscire dall'auto.

In subordine all'appellante andava riconosciuta l'attenuante del terzo comma dell'art. 609 bis cp alla luce della valutazione globale del fatto, oltre alle attenuanti generiche, stante la giovane età e la incensuratezza, nonché i sicuri riferimenti familiari, non partendo comunque da una pena superiore al minimo edittale di 5 anni.

Si chiedeva infine la rinnovazione del dibattimento con la citazione del tossicologo di parte [redacted]

in ordine alla qualità e quantità di alcol ingerito dalla [REDACTED] ed ai suoi effetti, al fine di escludere qualsiasi vizio di consenso da parte sua.

12) L'appello del [REDACTED] adducendo innanzitutto che l'intero impianto accusatorio come si comprendeva dal capo di imputazione in realtà si fondava su una forma di coercizione che la sentenza aveva invece escluso, smantellava l'intero impianto accusatorio. Dunque la fattispecie di induzione poi intrapresa dal Collegio si fondava sugli altri due elementi dello stato di inferiorità della vittima e sull'abuso delle sue condizioni, citando all'uopo la sentenza [REDACTED] e quindi la necessità di un comportamento positivo da accertare volta per volta per qualificarlo come abuso, nel caso di specie ponendo mente alla condizione del soggetto passivo non affetto da menomazione fisica o psichica permanente ma da una situazione di inferiorità transitoria, per cui tale accertamento risultava ancora meno semplice. Sottolineando dunque l'inattendibilità della persona offesa e le incongruenze del suo racconto che la stessa sentenza non nega, l'appellante valorizzava le dichiarazioni di costei sui rapporti sessuali occasionali precedentemente intrattenuti col [REDACTED] e lo [REDACTED] da lei descritti in dibattimento come sempre non voluti ma "successi" e poi "archiviati" come fatti negativi: dunque un approccio anomalo al sesso, non vissuto disinibitamente e gioiosamente come si potrebbe supporre per una ragazza emancipata ed estroversa, ma come qualcosa di irrisolto, di deviato. Tant'è vero che al mattino dopo la violenza il suo comportamento anomalo è quello di telefonare e raccontare ad un gran numero di amici, amiche ed ex fidanzati i dettagli di quello che le era successo, aprendo addirittura la domenica una pagina blog su internet, usando il proprio nome e cognome, il che imponeva una valutazione più attenta della sua personalità da parte del Tribunale. Dunque sulla base dei risultati del dibattimento non vi era stato nessun tranello e nessuna coercizione fisica, nessuna fuga della ragazza, che era stata per certo riaccompagnata alla bicicletta, e nessuna partecipazione del [REDACTED] che lei invece ricordava tra i violentatori, per cui veritiero appariva il racconto di costoro. Pertanto la valutazione frazionata operata dal Collegio si scontrava con la macroscopia inattendibilità della parte offesa, che per tutta a serata si era fatta allegramente toccare e baciare e che aveva lei stessa raccontato l'episodio del bagno con lo [REDACTED] avendo tutti i soggetti, lei compresa e senza la costrizione di alcuno (come sottolinea la [REDACTED], bevuto un certo numero di shottini. Dunque appariva credibile il [REDACTED] quanto riferiva di aver chiesto ripetutamente alla [REDACTED] se fosse davvero consenziente al sesso di gruppo, considerando che il primo atto sessuale, quello orale nel bagno con lo [REDACTED] dal PM non era stato considerato imposto e quindi nemmeno era stato contestato come reato. Quanto al seguito, la [REDACTED] la descrive come intenta a strusciarsi e baciarsi con tutti durante il ballo in pista; analogamente i testi [REDACTED] e [REDACTED] che l'avevano vista divertirsi. Anche l'episodio del toro meccanico comportava un grande equilibrio e lei dunque era riuscita a reggersi nonostante si dicesse ubriaca, e poi sempre in un clima euforico erano tutti usciti dalla Fortezza, predisposti a continuare nelle avances che lei aveva mostrato di gradire.

A proposito degli atti sessuali l'appellante si poneva il problema della eventuale revoca del consenso da parte della ragazza, con comportamenti che lo manifestassero, giungendo ad una conclusione negativa. Del resto che la [REDACTED] fosse un tipo non facilmente condizionabile lo testimoniava la sua amica [REDACTED] su domanda specifica in sede di esame dibattimentale.

Anche lo stato di inferiorità dovuto ad ubriachezza in realtà non appariva per nulla dimostrato alla luce dei pochi minuti riferiti dai testi [REDACTED] che avevano avuto solo una impressione veloce rispetto alle quattro ore trascorse in Fortezza, e che erano stati poi suggestionati comprensibilmente dalle notizie della stampa sullo stupro del branco e si erano attivati sulla scia di un postumo senso di colpa per non essere intervenuti sul momento in aiuto della ragazza. Invece più attendibili si mostravano quei testimoni come la [REDACTED] che conosceva i ragazzi e non era "inquinata" da elementi esterni. Del resto eloquente era stata la risposta secca della [REDACTED] all'intervento della [REDACTED], alla quale si era dichiarata subito come ex lesbica ed attualmente etero, con una chiara allusione al sesso, per cui in conclusione il [REDACTED] doveva essere assolto per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato.

13) Analoga richiesta avanzava l'appellante [REDACTED] che oltre a ripercorrere tutti i motivi fin qui elencati sottolineava che la quantificazione della durata dello stato psicofisico come considerata

dal Tribunale ometteva di valutare la risposta della [] alla [] circa le sue tendenze sessuali, quando dunque non poteva ritenersi poco lucida, anche perché con tutto l'afflusso in uscita dalla Fortezza nessun altro oltre tale ragazza si era posto il problema di intervenire.

In definitiva la totale inattendibilità della parte offesa doveva indurre a riconoscere il suo pieno consenso agli atti sessuali sia prima che dopo la festa in Fortezza, stante in ogni caso l'assenza di consapevolezza da parte dei soggetti agenti delle eventuali condizioni di minorata capacità del soggetto passivo di cui dolosamente approfittare. Pertanto concludeva l'appellante per l'assoluzione del [] in subordine per l'applicazione del minimo della pena.

14) L'appellante [] preliminarmente rinnovava l'eccezione avanzata in primo grado circa l'esclusione del Comune di Firenze ammesso come parte civile, eccezione già rigettata con ordinanza del Collegio del 17 settembre 2010, ribadendo altresì l'assenza di consenso della parte lesa, richiesto dall'art. 92 cpp; contestava l'esistenza di un danno di immagine per l'Ente, non essendo stato commesso il reato in occasione di una pubblica manifestazione ma ormai al di fuori di essa. In ogni caso contestava la censura di tardività dell'eccezione, come ravvisato dal Tribunale, in quanto proposta ai sensi dell'art. 491 cpp, nelle fasi preliminari del dibattimento, indipendentemente dalla precedente udienza preliminare.

Come secondo motivo l'appellante eccepiva la mancata correlazione tra l'accusa e la condanna in quanto per il capo di imputazione la violenza era stata commessa attraverso atti di coercizione, laddove invece, esclusa l'aggravante di aver fatto ingerire alla vittima sostanze alcoliche, nel dispositivo si assolveva da tale condotta e si riteneva punibile la violenza per induzione con abuso di inferiorità psichica senza che la diversa condotta fosse stata esplicitata in fatto nel capo di imputazione stesso.

Nel merito poi ancora una volta si elencavano le contraddizioni in cui era caduta la denunciante, che tante occasioni aveva avuto per tornare a casa e non rimanere col gruppo di ragazzi i quali all'uscita dalla Fortezza si facevano più insistenti; la giovane avrebbe potuto anche chiedere aiuto a [] e [] che erano all'uscita, ovvero accettare l'intervento ad adiuvandum della [] alla quale invece rispondeva in ben altra direzione.

Quanto alle abitudini sessuali della ragazza, l'appellante rimarcava che sulla salopette essa aveva tracce di quattro donatori di sperma diversi, di cui uno era sicuramente il [] l'altro il [] col quale aveva avuto un rapporto nel pomeriggio, l'altro forse lo [] ed il quarto non si sa bene chi, mentre nulla di quanto raccontato circa i morsi, le eiaculazioni e quant'altro aveva detto di aver subito risultava poi dalle certificazioni del Pronto Soccorso.

Apparivano invece veritiere le conformi dichiarazioni dei ragazzi che per tutta la sera erano stati da lei eccitati e poi quando infine in macchina avevano tentato un rapporto sessuale non avevano avuto alcuna erezione completa, e ciò veniva confermato dai tamponi con risultato negativo sia vaginali che orali a carico della vittima. Peraltro se fosse stata già ubriaca, non si sarebbe potuto spiegare come aveva camminato per oltre 50 metri in Fortezza per raggiungere il bagno con lo [] ed avere quel rapporto orale e successivamente addirittura avrebbe percorso alcuni chilometri per riprendere la propria bicicletta ed andare a casa. Anche il [] contrariamente a quanto assunto dalla parte offesa, non era stato mai chiamato da lei, ma solo intorno alle 4 del mattino aveva telefonato lui per avere notizie, quando lei stava per montare sulla bici. Infine la [] dichiarava di essere partita in [] per paura di incontrare i suoi aggressori quando invece già dai primi di agosto sapeva bene che erano stati arrestati, come riportato dallo stesso []

Dunque alla principale richiesta assolutoria la difesa del [] aggiunge quella di minimo aumento per l'art. 81 cp rispetto al calcolo operato dal Tribunale, alla luce della pluralità di condotte di tutti i partecipi.

15) Anche l'appellante [] insisteva per la incoerenza intrinseca della deposizione della [] elencando le falsità, a cominciare dall'uscita di [] dalla Fortezza, mai avvenuta, e dalla sua partecipazione attiva allo stupro in macchina, quando avrebbe incitato gli altri, col cellulare in mano, tutti particolari fasulli; altrettanto inverosimile la descrizione della precedente violenza in bagno da parte del medesimo, avendo descritto la ragazza il senso di disgusto per il rapporto orale mentre poi tornando a ballare aveva mostrato ben altro atteggiamento, divertendosi e giocando

anche sul toro meccanico. Così pure la descrizione del ritorno a piedi verso la bicicletta cozzava con lo stato dei luoghi ed il risultato del controllo delle celle telefoniche, per cui anche lo stesso Tribunale la smentiva, riconoscendo che effettivamente era stata riaccompagnata in auto a riprendere la bicicletta, contrariamente a quanto lei stessa aveva fatto correggere sul referto del Pronto Soccorso.

Ancora, il non ricordare l'incontro con la [] il mentire sulla malattia del fidanzato [] che non confermava tale circostanza, anzi aggiungeva che la stava aspettando a casa per le 2, in quanto così erano d'accordo, il riferire di essere partita per la [] per paura dei suoi aggressori pur sapendo bene che erano già in carcere, come confermato dal [] il mentire sullo sperma quando non vi erano state eiaculazioni, come risultato dai tamponi orali, vaginali ed anali, tutto ciò per l'appellante portava a non salvare per nulla la testimonianza della parte offesa.

D'altra parte i due addetti [] non avevano avvertito una situazione di pericolo, altrimenti sarebbero intervenuti, e la stessa [] era stata dalla [] rassicurata dopo il suo intervento; quanto alle certificazioni del Pronto Soccorso, esse non confermavano la dinamica descritta dalla ragazza ed in conclusione anche la lamentata ubriachezza per intolleranza all'alcol implicava una falsa rappresentazione della realtà, in quanto nessun testimone riportava un suo stato di alterazione, anzi la descrivevano come una che si stava divertendo liberamente, per cui di nessuno stato di minorazione il gruppo aveva abusato, anche perché comunque non poteva essere percepito, così come non lo era stato dagli altri astanti presenti in Fortezza.

In subordine si invocava una pena di entità minore essendo il Tribunale partito da una base superiore al minimo edittale.

16) Altro appello per [] oltre a ripercorrere le già riportate incongruenze del racconto della po, insisteva preliminarmente sulla inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Firenze già proposta all'udienza preliminare del 2/3/2010 e poi davanti al Collegio all'udienza del 17/9/2010.

Rimarcava nel merito la sussistenza di un consenso cosciente della [] per lo meno nella forma tacita, apparendo acclarato che la ragazza si stava divertendo mentre quanto allo stato di ubriachezza in particolare la difesa sottolineava l'episodio raccontato dalla ormai ex fidanzata del [] che l'aveva incontrata dopo i fatti, a novembre, assistendo alla scena in cui, veramente ubriaca, la [] dopo una festa veniva portata di peso da due persone fuori dal locale e poggiata su una panchina per farla vomitare, uno scenario completamente diverso da quello della notte in questione.

Peraltro il Tribunale disattendendo ancora una volta la versione accusatoria, escludeva che fosse stata costretta a bere preordinatamente dal gruppo, e comunque rimarcava che la tolleranza all'alcool della stessa era un falso problema, assumendo rilievo solo le condizioni in cui essa era stata vista uscire dalla Fortezza. In proposito la difesa sottolineava come la ragazza avesse prima di quel momento lucidamente telefonato al [] per sapere dove fosse, parlandoci per 33 secondi: successivamente erano tutti usciti e lei camminava appoggiata a due ragazzi, ed anche ai testi esterni sentiti dal Tribunale il contesto appariva come una situazione goliardica e non di pericolo ([]) tanto che la attenzione di tali soggetti era stata attratta verso quei ragazzi che stavano urinando sul lato sinistro della porta.

Ancora più significativo il racconto dello stupro in auto, quando poi la [] decideva di allontanarsi rivestendosi ed i ragazzi a sua detta rimanevano stupiti della sua reazione, mentre fino a quel momento lei era stata remissiva, e poi proprio il [] la rincorreva e la invitava a farsi accompagnare in auto alla bicicletta, circostanza che la parte offesa negava e faceva correggere sul referto per risultare più credibile. Invece gli accertamenti tecnici operati dalla difesa escludevano che l'auto fosse rimasta nei pressi dei binari della ferrovia, come assumeva la denunciante, che descriveva anche un giardino del tutto assente in quella zona.

Anche la gita in [] dove partecipava ad un workshop dal titolo "Sex in Transition", veniva dalla stessa rimossa e non raccontato nemmeno alla propria psicologa, mentre un significativo episodio con un ragazzo kossovano veniva stigmatizzato dalla amica [] che la redarguiva sulla sua incapacità di distinguere lo scherzo dalla violenza, gridando sempre "al lupo al lupo", come

risultava dal blog.

Quanto alle menzogne sulla presenza dello [REDACTED] in macchina ed all'intervento della [REDACTED] che la querelante non ricordava per nulla, l'appellante ribadiva le riserve espresse dai coimputati, così come si rifaceva alle prove scientifiche per contestare la presenza di tracce di sperma nell'auto del [REDACTED] non lavata, per cui era provato che nessuno dei ragazzi avesse eiaculato.

Altrettanto significativa la prova inconfutabile tramite celle telefoniche che alle 3,22 il [REDACTED] chiamato dallo [REDACTED] si trovava in via Mariti 5, quindi in zona dello Strizzi Garden, a 2 chilometri e mezzo dalla Fortezza, e non in via Cosseria come addotto dalla [REDACTED]

Anche i referti medici in realtà potevano agganciarsi alla irritazione dovuta alla cavalcata sul toro meccanico di costei e sul seno non vi erano tracce di morsi ma un lieve arrossamento evidente conseguenza della stimolazione dello stesso, né segni di lesioni traumatiche o contusive recenti erano stati refertati in zona vaginale.

Passando alla configurazione dell'abuso e dell'induzione l'appellante ribadiva che i 4 shottini assunti circa due ore prima in Fortezza concludevano la fase di assunzione di alcool in un momento ben precedente all'uscita dalla stessa, e l'andamento della [REDACTED] nel camminare sorretta non poteva da solo corroborare l'ipotesi accusatoria ed anzi la teste [REDACTED] (per esempio) descriveva la scena invertendo le posizioni, con i ragazzi con le braccia appoggiate sulle spalle di lei e non il contrario. Mancava per l'appellante qualsiasi accertamento da parte del Tribunale dell'eventuale sfruttamento e strumentalizzazione delle condizioni di inferiorità della vittima, se effettivamente presenti e comunque apprezzabili e visibili per gli stessi soggetti agenti, che avevano bevuto quanto lei.

Non di poco conto la riflessione sulla circostanza che essa aveva già avuto un rapporto sessuale col [REDACTED] e che la stessa sera del 26 luglio lo cercava nuovamente prima di lasciare la Fortezza, dopo che lui si era allontanato per riaccompagnare la fidanzata all'uscita.

Quanto alla pena, trattandosi di un unico reato - essendosi i fatti svolti in un unico contesto spazio-temporale - andava escluso l'aumento per la continuazione ed applicato il minimo edittale, con la concessione delle generiche nella massima espansione.

17) Infine l'appellante [REDACTED] evidenziando come la valutazione frazionata della credibilità della parte offesa fosse stata dal Tribunale valorizzata attraverso i soli riscontri esterni dei testi [REDACTED] ne illuminava la illogicità anche giuridica, atteso che tali testi avevano avuto una visione molto fugace della ragazza, che invece stando ad altre testimonianze aveva dato spettacolo all'interno della Fortezza: pertanto restava la non affidabilità complessiva della versione della parte offesa così come lacunose erano rimaste le argomentazioni in sentenza circa le modalità di abuso e la peculiare condizione di inferiorità fisica, ubriachezza o obnubilamento in cui avrebbe essa versato, essendo insufficiente il mero richiamo giurisprudenziale che escludeva il ricorso ad atti costrittivi ed intimidatori. Nè il Tribunale risolveva il problema del termine finale del valido consenso nella consapevolezza degli atti sessuali, svalutando le due ore in cui dalla chiusura del locale alla telefonata al fidanzato [REDACTED] intorno alle quattro, la [REDACTED] era rimasta col gruppo.

Fermo restando dunque il giudizio di disvalore morale su una condotta poco edificante di tutti i giovani, parte offesa compresa, l'appellante invocava invece un giudizio di esclusione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

18) All'udienza dinanzi a questa Corte si disponeva un primo rinvio per consentire di riservare più spazio alle difese, in un giorno con un ruolo meno carico, e quindi all'odierna udienza, presenti tutti gli imputati ad eccezione di [REDACTED] ed assente la [REDACTED] le parti hanno discusso e concluso come da verbale in atti.

§§§§§§§

19) La vicenda deve essere scremata innanzitutto dal deviante contorno inquinato dall'impatto emozionale e mediatico che evidentemente ha connotato i fatti nell'immediatezza, perché nel caso che qui occupa, al di là di giudizi moralistici o pregiudizi etici, l'unica attenzione da porre, seguendo il rigore della impugnata sentenza, è quella al reato contestato ed alla sussistenza dei suoi connotati essenziali, soggettivi ed oggettivi.

Premesso quindi che già in primo grado la puntigliosa analisi dei fatti ha portato il Tribunale - a

parte l'assoluzione dello [redacted] per non aver commesso il fatto - ad escludere per tutti gli altri imputati una delle due ipotesi delittuose come configurate inizialmente, e cioè quella connotata da violenza o minaccia di cui al primo comma dell'art. 609 bis cp, e premesso ancora che l'aggravante dell'art. 609 ter n. 2 cp, relativa all'uso di bevande alcoliche per commettere il reato, non è stata anch'essa riconosciuta in sentenza, ciò che qui resta da approfondire è il solo profilo " dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa" di cui al secondo comma n.1) dell'art. 609 bis cp. Non appare infatti inutile sottolineare che per la diversa ipotesi di atti sessuali con violenza o minaccia l'assoluzione del Collegio non è stata impugnata dal PM e quindi è intangibile in quanto passata in giudicato.

Dunque la fattispecie in esame davanti a questa Corte si presenta oltremodo ridimensionata, in quanto vertente appunto sullo stato in cui la [redacted] versava al momento dei fatti, posto che si tratta di una ragazza a tutti gli effetti sana di mente, maggiorenne e acculturata, studentessa universitaria, che liberamente aveva scelto di passare una serata di festa insieme a soggetti che già conosceva, con due avendo già fatto sesso occasionale in precedenza, lasciando peraltro il fidanzato a casa che non stava bene (ma tale circostanza da costui non è stata confermata).

Allora, se questa è la premessa, due sono le direttrici iniziali da seguire, che si agganciano al capitolo 5 (pagg. 62-72) della sentenza, quello che, dopo aver analizzato la cronologia della vicenda attraverso tutte le testimonianze escusse, da quella della parte offesa alla versione degli imputati, si pone il problema di vagliare la credibilità della [redacted] nel suo racconto, in rapporto alle ulteriori emergenze probatorie a lei esterne: la prima direttrice è quella della serie di imprecisioni e contraddizioni emerse da tale racconto, come puntigliosamente analizzate dagli appellanti, ma che anche il Tribunale ha dovuto riconoscere, tanto da assolvere, da un lato, lo [redacted] che non aveva partecipato alla spedizione in macchina successiva all'uscita dalla Fortezza, e da escludere, dall'altro, la stessa aggravante dell'uso di sostanze alcoliche in danno della vittima, così come l'uso di modalità violente o minacciose per costringerla ad atti sessuali, il tutto smentendo le accuse della denunciante, ribadite in dibattimento.

Pertanto, se lo stesso Collegio di primo grado ha ritenuto non veritiere alcune circostanze di fondo non di poco rilievo, come quella, per fare un altro esempio illuminante, del luogo dove la macchina del [redacted] si era poi fermata, non a poca distanza dal parcheggio della Fortezza, in piazza Costituzione - come adduce la [redacted] - ma in altra zona (Novoli) descritta dagli imputati, tanto distante da indurli a riaccomparla con l'auto alla bicicletta (cosa che lei nega, ma le celle telefoniche esaminate confermano), il problema della valutazione frazionata della versione della parte civile appare ancora più pressante e da risolvere indefettibilmente.

Il Tribunale in proposito cita una sentenza della SC (Sez.III n. 3256 del 18/10/2012-22/1/2013) che valorizzerebbe tale metodo di giudizio, ma omette di considerare un particolare per niente insignificante ed anzi che agisce nel caso da boomerang: infatti nella vicenda, all'attenzione della Cassazione venivano posti una serie di fatti abusanti, e per qualcuno vi era la conferma aliunde, mentre per altri restavano le sole mutevoli dichiarazioni della parte offesa, e dunque la Corte aveva operato un distinguo per riconoscere valore a tali dichiarazioni laddove l'episodio appariva più compiutamente comprovato e confermato dai riscontri esterni, in particolare alcuni fatti di violenza sessuale, mentre gli stessi imputati venivano assolti da un ulteriore episodio di violenza di gruppo. Dunque nella specie si trattava non di un unico fatto ma di diversi narrati, alcuni dei quali credibili e riscontrati, a differenza di altri, e di qui la " valutazione frazionata", metodo che la Cassazione richiama in altre sentenze sempre dello stesso genere, e sempre con riguardo a condotte plurime, laddove sintomaticamente ribadisce (Sez. 6, **Sentenza 20037 del 19/03/2014 -14/05/2014**) che "È legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che, pur condannando l'imputato per il reato previsto dall'art. 572 cod.pen. per effetto delle dichiarazioni della vittima, aveva escluso la sussistenza della violenza sessuale sul presupposto che alcune delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non fossero verosimili).

CCP
N.C.

Dunque tornando al caso che qui interessa, l'episodio è unico e omogeneo, e si dipana in un arco temporale nel quale molte sono le contraddizioni in cui la [] cade, sia circa il motivo dell'appuntamento col [] (per riscuotere il saldo per il film girato? per sottoporgli un altro copione?), sia circa le modalità di approccio col gruppo (una fellatio nel bagno imposta dallo [] ? il gioco del toro meccanico ed i balli successivi senza che nessuna la costringesse a bere shottini? la sua telefonata di riaggancio del [] che era uscito dalla Fortezza per accompagnare al motorino la fidanzata ?) sia circa lo stato di ubriachezza supposto (la risposta alla [] che voleva aiutarla? l'accompagnamento in macchina e le modalità di approccio fisico del gruppo? la presunta presenza dello [] - rimasto al lavoro in Fortezza -compiutamente descritto come compartecipe dello stupro?) sia circa il ritorno alla bicicletta smentito dagli accertamenti successivi (da sola a piedi per oltre due chilometri ?) senza parlare delle successive inesattezze (la gita estiva in [] spinta dal timore di incontrare i suoi aggressori, che invece erano già in stato di custodia cautelare, e lei lo sapeva ?).

Dunque a ben vedere la credibilità della parte offesa non può subire alcun frazionamento idoneo a supportare una parte delle accuse, quella più sostanziale, non avendo peraltro il Tribunale motivato, come suo onere, le specifiche ragioni inducenti a tale eccezionale valutazione frazionata (v. Cass. Sez.VI n. 3015 del 20/12/2010).

20) Ma passando alla seconda direttrice, quella che ancora una volta conduce alla risposta negativa circa la tesi accusatoria, sono i riscontri esterni alla vacillante versione della [] a smentirla, ancora una volta, clamorosamente: come la documentazione sanitaria del Centro Antiviolenza - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi del 26/7/2008, che rispetto al convulso e traumatico episodio nell'auto da lei raccontato, in cui a lungo e a turno gli imputati abusavano del suo corpo, il giorno successivo, quindi a poche ore di distanza riporta: "Sintomatologia riferita: dolore agli arti, disturbi genitali, disuria, dolore alla defecazione, sensazione di stordimento, tristezza, paura di conseguenze future" e poi nell'esame obiettivo aggiunge " Presenza di ecchimosi a livello della faccia interna degli avanbracci bilateralmente. Graffio di circa 5 cm sulla coscia destra.Irritazione capezzolo mammella sinistra" e ancora nell'esame genitale " Arrossamento delle piccole labbra " ed infine a proposito della visita ginecologica espletata nel frangente descrive " Vagina regolare; collo uterino regolare, pareti vaginali prive di lesioni; non evidenziabili segni di lesioni traumatico-contusive recenti su perineo e ano".

Ed ancora, sullo stesso piano sono inquadrabili i rilievi effettuati dalla pg nell'auto del [] priva di tracce di sperma, come gli stessi accertamenti in vagina e nel cavo orale di lei, essendo le uniche tracce leggibili quelle rinvenute sulla sua maglietta, riferibili a 4 diversi soggetti, tra cui il solo imputato [] laddove il suo racconto si era arricchito di una serie di eiaculazioni da lei subite e di un odore nauseante di sperma diffuso nella macchina.

Infine le risposte fornite alla [] che, vedendola attorniata da ragazzi all'uscita dalla Fortezza, si sente rispondere in un modo che non è propriamente una richiesta di aiuto, ma semmai una riaffermazione delle proprie scelte sessuali, prima omosessuali e poi eterosessuali.

A questa congerie di riscontri in negativo alla versione riferita dalla parte civile il Tribunale non dà alcuna risposta, se non quella della sua credibilità frazionata, che in realtà su tali riscontri si infrange, definitivamente frantumandosi.

21) E questo senza aver riguardo, a questo punto, ad altro duplice, insormontabile profilo: le condizioni di inferiorità fisica o psichica della ragazza e la revoca del consenso inizialmente prestato agli atti sessuali.

Sotto il primo profilo, nessuno ha parlato di carenze psicologiche della ragazza, che pur attraversava un momento non particolarmente facile della propria vita, con la madre ammalata, il padre assente, un convivente da cui era stata lasciata ed un altro appena approcciato: certo un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi) sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico [] e quello in casa con lo [], appena conosciuto, entrambi cronologicamente antecedenti a quello orale con quest'ultimo nel bagno della Fortezza la sera dei fatti, prima dei balli e del gioco sul toro meccanico.

Tale quadro certo non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie, ed allora, esclusa dallo stesso Tribunale l'aggravante inizialmente rubricata del procurato stato di ubriachezza, vi è da chiedersi quale fosse mai la situazione di inferiorità psichica o fisica in cui la ragazza versava, posto che tutti avevano bevuto alcuni shottini e tutti erano evidentemente disinibiti o su di giri, in un clima definito goliardico: e si badi bene, fino ad ora in nessun conto sono state tenute le dichiarazioni dei sei imputati, perché di clima godereccio parlano esplicitamente le ragazze amiche di costoro che erano nel gruppo e sono andate via dalla Fortezza in un momento precedente, non senza aver descritto gli atteggiamenti particolarmente disinvolti e provocatori della [REDACTED] che aveva ballato strusciandosi con alcuni di loro ed aveva mostrato gli slip rossi mentre cavalcava sul toro meccanico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo [REDACTED] in bagno, da costui subito comunicato agli altri. Ci si riferisce alle testi [REDACTED] che possono considerarsi oculari con riguardo a tutto lo svolgimento della festa in Fortezza e con riguardo all'atteggiamento tenuto dalla [REDACTED] a fronte degli unici testi valorizzati dal Tribunale ai fini accusatori, e cioè gli addetti al controllo [REDACTED] che avevano visto semplicemente uscire il gruppo di ragazzi che circondava la [REDACTED] che pareva "alterata" e malferma sulle gambe. Ma qui si inserisce l'altra teste considerata significativa per l'accusa, la [REDACTED] che aveva ritenuto di intervenire in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la palpavano e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutacce di coloro che plaudevano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero).

Infatti le risposte fornite dalla [REDACTED] incarnano ancora una volta la prova inequivocabile che il suo stato non era così alterato, così come non lo era nemmeno a fine nottata, quando in bicicletta percorreva un tragitto di oltre dieci minuti per tornare a casa, da sola.

22) Allora, sgomberato il campo da uno stato di inferiorità psichica nemmeno latente, non resta che esaminare l'eventuale revoca del consenso che, a torto o a ragione, evidentemente il gruppo aveva ritenuto esistente durante la festa in Fortezza, anche a seguito della fellatio già ottenuta dallo [REDACTED] nel bagno: anche qui il risultato non è favorevole all'accusa, in quanto se fino all'uscita appunto la [REDACTED] non aveva palesato particolare fastidio per le avances ricevute (strusciami e palpeggiamenti durante il ballo), e se si era fatta condurre o sorreggere fino all'auto, se poi, come racconta espressamente, era rimasta come in trance, "inerme", "come un qualcosa in balia della corrente ", mentre gli altri effettuavano diverse e ripetute manovre lascive ed invasive su di lei, e si erano anche mostrati "quasi stupiti" quando lei riprendendosi aveva detto basta, recuperando borsa e scarpe e uscendo dall'auto, allora non può che dedursi che tutti avevano mal interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati.

E qui davvero non vi è alcuna cesura apprezzabile tra il precedente consenso ed il presunto dissenso della ragazza che era poi rimasta "in balia" del gruppo (" ho proprio staccato la testa, ho pensato di essere mortanon pensavo più, non guardavo più ").

Qualsiasi ulteriore osservazione, come il fatto che nessuno degli imputati colpiti nell'immediatezza da misura cautelare presentasse tracce di graffi o colluttazione all'accertamento medico legale in carcere, o come il fatto che la [REDACTED] fosse tornata da sola in bicicletta a casa, con un tragitto di circa dieci minuti, nonostante un paio di ore di aggressioni e soprusi come da lei descritti, (fermo restando che non poteva aver percorso a piedi in precedenza altri due chilometri dal luogo del parcheggio dell'auto a quello della bicicletta, stando al suo racconto) appare rafforzativa di una convinzione che si è venuta a radicare in questo Collegio sulla base di tutte le emergenze processuali dettagliatamente sviscerate.

23) Per finire, nemmeno "l'induzione", quale elemento caratterizzante la fattispecie di violenza sessuale residua, appare esplicitata dal Tribunale, posto che nella pronuncia impugnata è stata esclusa la "costrizione": manca una qualsiasi condotta caratterizzante tale atteggiamento induttivo da parte degli imputati, specularmente alla mancanza di una condotta di "abuso" dello stato psichico di inferiorità, dal momento che la [REDACTED] non è una minorata, non aveva assunto droghe, né dosi

particolarmente elevate di shottini, come si è detto, né risultava provato che avesse una particolare reazione all'alcol, che nemmeno il suo ex fidanzato [REDACTED] aveva mai conosciuto e che il suo convivente [REDACTED] non aveva registrato quando lei lo aveva abbracciato, una volta tornata a casa alle 4 del mattino (quando non avvertiva nemmeno l'odore di alcol, come dichiarato).

In giurisprudenza peraltro da un lato è pacifico che la condizione di alterazione alcolica può essere fonte dello stato di inferiorità psichica (v. Cass. Sez. III sent. n.40565 del 19/4/2012), dall'altro si insegna che "l'abuso consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali "(Sez. IV n. 40795 del 3/10/2008).

Proprio con riferimento alla condizione di abuso derivante dallo stato di alterazione alcolica della vittima la Cassazione ha ribadito che " Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole" (Sez.III n. 20766 del 14/4/2010).

Nel caso di specie, come si è già detto, nessuna alterazione significativa in tal senso può dirsi provata, dal momento che tutti avevano bevuto insieme un quantitativo di shottini non particolarmente elevato e comunque imprecisato, ed in fin dei conti la parte offesa, come si è già rilevato, aveva tenuto una condotta tale da far presupporre che, se anche non sobria, essa tuttavia era presente a se stessa, si era mantenuta a cavallo del toro meccanico (ginnastica da rodeo piuttosto difficile), aveva cercato per telefono il [REDACTED] che si era alla fine allontanato con la fidanzata, aveva risposto a tono alla [REDACTED] una volta uscita dalla Fortezza, insomma nessuna condizione di menomazione poteva individuarsi rispetto agli autori del fatto, tutti certamente alticci ed euforici come lei, in quanto compagni di bevuta e di balli allusivi.

In definitiva, soffermandosi un attimo sulla richiesta difensiva di perizia in ordine alla quantità di alcol assunto dalla parte offesa durante la festa ed al suo potenziale lesivo, che si è ritenuto di respingere in quanto superflua ed inconferente, alla luce di quanto esposto finora, gli elementi residui che militano in favore della tesi accusatoria restano davvero labili, fumosi e volatili, anche perché sicuramente apprezzabile è stata la volontà della [REDACTED] di stigmatizzare quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata, volontà che si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti espressione di una presa di coscienza e di una energica reazione, con ricorso al Centro Antiviolenza dell'ospedale Careggi, all'associazione Artemisia e quant'altro, evidentemente per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere.

In effetti il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso, che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto ad un "workshop" estivo nella zona di [REDACTED] denominato " Sex in Transition" o prima del fatto quella di interpretare uno dei films "splatter" del regista amatoriale [REDACTED] intriso di scene di sesso e di violenza che aveva mostrato di "reggere" senza problemi.

Qui comunque ritorna in luce il contorno della vicenda, che come si è già scritto rende solo più comprensibile il nucleo centrale, giuridico e non metagiuridico, che fa di questa incresciosa storia, non encomiabile per nessuno, un fatto penalmente non censurabile, mancando i connotati essenziali del reato che nella sede processuale è stato riconosciuto e per il quale gli imputati, condannati, hanno proposto appello davanti a questa Corte.

24) La conclusione è la assoluzione di tutti e sei gli appellanti perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili di primo grado, il che risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione relativa alla ammissibilità - discutibile- della costituzione di parte civile del Comune di Firenze.

P . Q . M .

Visto l'art. 605 cpp

in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 14/1/2013 appellata da [REDACTED]

[REDACTED] assolve i medesimi dal reato loro
ascritto perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
Segue la motivazione nel termine di gg. 90.
Firenze, 4/3/2015


Il Presidente est.

Depositato in Cancelleria

- 3 GIU. 2015


IL CANCELLIERE
Antonio Bossa